

**Accordo
Personale professionista di 1^a qualifica**

ANNO 2025

In data 3 agosto 2026, presso la sede della Direzione Generale dell'ENAC, si sono riunite la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Alexander D'Orsogna e dal Direttore Centrale Risorse Umane ed Economiche e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative, sul piano nazionale, del personale professionista di 1^a qualifica professionale per sottoscrivere in via definitiva il presente accordo di ripartizione del fondo della contrattazione integrativa.

Premessa

Considerato l'esito positivo dei controlli sull'ipotesi di accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate sottoscritto in data 27 gennaio 2026, esercitati in maniera congiunta, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunicato con note prot. DFP-0045488-P-10/07/2026 e MEF - RGS - Prot. 172605 del 08/07/2026, alle condizioni di cui alle medesime note.

le parti concordano

di procedere ai sensi dell'art. 64, commi 1, 2 e 4 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2022 - 2024, alla definitiva sottoscrizione del presente accordo:

Art.1

Per l'anno 2025, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1^a qualifica professionale è corrisposta nella misura del 14,44% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Tale percentuale è suscettibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse.

Art. 2

Per l'anno 2025 il Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 1^a qualifica professionale viene determinato sulla base delle risorse stabilite dal CCNL dell'Area Funzioni Centrali 2022 - 2024, tenuto conto della normativa di riferimento in vigore, in particolare dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 che ha abrogato il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dell'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 che prevede l'adeguamento dei fondi destinati al

trattamento economico accessorio per effetto delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga.

L'art. 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha consentito all'Ente di procedere all'assunzione di n. 378 unità complessive di personale, distribuite per categoria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.

Pertanto, sulla base dei parametri retributivi riportati nella relazione tecnica connessa alla predetta disposizione normativa, il fondo in parola è integrato con le risorse su base annua per le assunzioni effettuate fino al 2024.

Inoltre, come indicato nel PIAO 2025 – 2027, deliberato nella seduta dell'8/07/2025 e asseverato dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 10 del 7/07/2025, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 832, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente, asseverati dagli organi di controllo, sono stati destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, per un importo non superiore al 10% del valore dei predetti fondi certificati per l'anno 2016. Per effetto di tale disposizione, il fondo del personale professionista di prima qualifica professionale, è integrato in maniera stabile per € 293.587,17.

A seguito della sottoscrizione definitiva del predetto CCNL relativo all'Area Funzioni Centrali 2022 - 2024, avvenuta in data 28 ottobre 2025, il fondo in parola è stato, altresì, integrato con le risorse previste dall'art. 64, comma 1 del medesimo CCNL. Le risorse incrementali sono state disposte con decorrenza 01/01/2024 pertanto, nella costituzione del fondo in argomento, oltre alla quota di risorse disponibili a regime per l'anno 2025, è stata inserita anche la quota relativa all'anno 2024, disponibile *una tantum*.

Infine, ai sensi del comma 2 del citato art. 64, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), la parte variabile del fondo per il personale dirigente è stata integrata, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 relativo al medesimo personale, corrispondente ad € € 21.552,50 annui, al netto degli oneri riflessi. Tali risorse saranno destinate alla retribuzione di risultato.

Alla luce di quanto sopra, nonché della riduzione permanente, pari ad € 45.315,59, per effetto del trasferimento per mobilità nei ruoli dell'ANSFISA di n. 1 dipendente, il fondo relativo al personale professionista di prima qualifica professionale, nel rispetto dei limiti imposti, è stato ridefinito in **€ 6.619.666,45**.

Il fondo in parola è ripartito come segue:

- a) l'importo di **€ 1.301.228,00** è imputato al fondo quale costo storico complessivo delle progressioni economiche;
- b) l'importo di **€ 2.069.571,00** è destinato al pagamento dell'indennità professionale di cui all' art. 92, comma 2, lett. f) CCNL 1998/2001 e art. 83, comma 2, lett. f) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 3 del CCNI 2006/2009. Il predetto importo è comprensivo della stima di costo relativo alle progressioni economiche orizzontali previste per il 2025;
- c) l'importo di **€ 660.145,00** è destinato al pagamento dell'indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica di cui agli artt. 92 c.2 lett. d) e 93 CCNL 1998/2001 - art. 83, comma 2, lett. d) e g) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulate dagli

artt. 4 e 5 del CCNI 2002/2005. Il predetto importo è comprensivo della stima di costo relativo alle progressioni economiche orizzontali previste per il 2025;

- d) l'importo di **€ 414.702,00** è destinato al pagamento dell'indennità di rischio, pericolo e disagio di cui all'art. 92, comma 2, lett. e) CCNL 1998/2001 – art. 83, comma 2, lett. e) CCNL area dirigenziale 2002/2005, come rimodulata dall'art. 6 del CCNI 2002/2005;
- e) l'importo di **€ 478.646,00** è destinato al pagamento delle indennità di posizione per gli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non dirigente 1998/2001 – sezione professionisti;
- f) l'importo **€ 122.360,00** è destinato al costo tabellare delle progressioni economiche orizzontali relative all'anno 2025, da attribuire a conclusione delle procedure selettive, a copertura sino al 50% del personale avente titolo a partecipare alle selezioni;

- g) l'importo di **€ 1.573.014,45** è destinato al pagamento della retribuzione di risultato, secondo i criteri meritocratici previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance – Edizione 9 - anno 2025.

Le valutazioni sono il risultato del punteggio attribuito al raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati e di quello attribuito ai comportamenti organizzativi.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 15 del CCNL 2022 - 2024, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL le parti convengono che detta maggiorazione possa essere attribuita alla quota massima del 20% del personale valutato.

Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 20%, si darà precedenza a chi abbia conseguito il punteggio medio di valutazione più elevato calcolato con riferimento agli ultimi tre anni, esclusa l'annualità corrente.

In caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza:

- a) punteggio medio di valutazione più elevato calcolato con riferimento agli ultimi cinque anni, esclusa l'annualità corrente;
- b) svolgimento di incarichi particolarmente onerosi per linee di attività.

La retribuzione di risultato viene erogata in unica soluzione all'esito delle valutazioni espresse nel rispetto di quanto sopra indicato, nonché dopo la validazione della relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

In caso di insufficienza delle risorse, la retribuzione viene proporzionalmente ridotta.

Gli importi destinati ai diversi istituti sono espressi al netto degli oneri a carico dell'Ente.

Art. 3

Le progressioni economiche saranno attribuite, a seguito di procedure selettive, nel rispetto del limite massimo del 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione. In adempimento a quanto comunicato dalle competenti amministrazioni, non sono riportati nel presente accordo i criteri di valutazione, stabiliti nell'ambito delle citate procedure selettive, del personale in possesso dei requisiti contrattualmente previsti per il passaggio al livello economico successivo nelle progressioni economiche orizzontali.

La decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non potrà in ogni caso essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie.

Roma, 3 agosto 2026

ENAC

OO.SS.

FP CGIL

CISL FP - FIT CISL

CIDA FC

UIL PA

DIRSTAT-FIALP

FLEPAR

UNADIS

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE	
ANNO 2025	
2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non	
Costo storico progressioni economiche orizzontali	1.301.228,00
TOTALE 2.1 SEZIONE I	1.301.228,00
2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Indennità professionale	2.069.571,00
Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica	660.145,00
Indennità Rischio, Pericolo e disagio	414.702,00
Indennità di posizione	478.646,00
Premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale	1.573.014,45
TOTALE 2.2 SEZIONE II	5.196.078,45
2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
progressioni economiche 2025	122.360,00
TOTALE 2.3 SEZIONE III	122.360,00
2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	1.301.228,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	5.196.078,45
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	122.360,00
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	6.619.666,45
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
TOTALE 2.5 SEZIONE V	

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2025	
2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	
Incarichi aggiuntivi art. 57 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 - art. 16 comma 2 CCNL 2006 - 2009 - quota liquidata ai dirigenti titolari degli incarichi - quota ante 2016	20.723,44
Incarichi aggiuntivi art. 57 CCNL area dirigenziale ENAC 2002 - 2005 - art. 16 comma 2 CCNL 2006 - 2009 - quota liquidata ai dirigenti titolari degli incarichi	41.446,87
TOTALE 2.1 SEZIONE I	62.170,31
Totale fondo al netto quota incarichi aggiuntivi	3.823.609,78
2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
Retribuzione di posizione - 80% dell'importo disponibile alla contrattazione, al netto dell'importo degli incarichi aggiuntivi e degli incrementi di cui all'art. 46 c.4 del CCNL Area Funzioni Centrali 2019 - 2021 e art. 43, c. 3 del CCNL Area Funzioni Centrali 2022 - 2024 destinati alla retribuzione di risultato	3.043.198,05
Retribuzione di risultato - 20% dell'importo disponibile alla contrattazione, al netto dell'importo degli incarichi aggiuntivi e comprensivo degli incrementi di cui all'art. 46 c.4 del CCNL Area Funzioni Centrali 2019 - 2021 e art. 43, c. 3 destinati alla retribuzione di risultato	780.411,73
TOTALE 2.2 SEZIONE II	3.823.609,78
2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	
TOTALE 2.3 SEZIONE III	
2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	62.170,31
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	3.823.609,78
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	3.885.780,09
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
TOTALE 2.5 SEZIONE V	



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
protocollo@pec.enac.gov.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato/IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: ENAC – Ipotesi di accordi di ripartizione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'anno 2025 per il personale dirigente, professionista di prima e seconda qualifica professionale, tecnico amministrativo e ispettori specialisti.

Si fa riferimento alle ipotesi di accordo suindicate, trasmesse ai fini della procedura di controllo congiunto prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Preliminarmente, si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP, prot. n. 172605 dell'8 luglio 2026 e, in aggiunta, si osserva quanto segue.

In relazione alle ipotesi di accordo relative al **personale dirigenziale** ed ai **professionisti della prima qualifica professionale**, si richiamano le disposizioni del CCNL relative alle organizzazioni sindacali legittimate alla sottoscrizione dell'accordo integrativo (*cfr.* art. 7, comma 2, lett. *a*), CCNL Area funzioni centrali 2022/2024).

Riguardo alle ipotesi di accordo, siglate per il **personale professionista di seconda qualifica e per il personale tecnico-amministrativo e ispettori specialistici**, si rappresenta la necessità, con riferimento ai criteri individuati per dirimere gli eventuali ex *aequo* per la maggiorazione del premio individuale, di espungere dal testo il criterio dell'età anagrafica, inserendo, in alternativa, un criterio ispirato a principi di selettività e merito.

Rispetto alla progressione economica orizzontale prevista per l'unico professionista di seconda qualifica in possesso dei requisiti, si ribadisce (*cfr.* DFP prot. 39992/2024) la necessità di garantire comunque la finalità premiale e meritocratica della medesima procedura, ad esempio, attraverso un'equa ponderazione dei criteri selettivi previsti e, quanto alla decorrenza, si chiede di eliminare il riferimento all'anno di sottoscrizione definitiva dell'accordo.

Inoltre, riguardo a quanto statuito nell'ipotesi di accordo relativa al **personale tecnico-amministrativo e agli ispettori specialistici** in materia di progressioni economiche, si osserva che il criterio della valutazione della prestazione individuale è riferita alla media del biennio 2023-2024 invece che alla media delle ultime tre valutazioni, come previsto dall'art. 16, comma 2, lett. *d*), del CCNL Comparto funzioni centrali 2022/2024, al quale si chiede di uniformarsi in sede di sottoscrizione definitiva.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Si rappresenta poi che, con riferimento **all'area degli operatori**, non risulta rispettato il limite della "quota limitata" prevista dall'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009. L'approssimazione del decimale all'unità superiore nei termini rappresentati, nel caso quindi di una platea di potenziali beneficiari pari a n. 3 unità, porterebbe ad ammettere un totale di n. 2 progressioni economiche, ossia, una quota maggioritaria del personale interessato, con una applicazione quindi non conforme, né al dato letterale della norma né alle finalità con essa perseguite. Pertanto, in sede di sottoscrizione definitiva, il numero di unità interessate alla progressione dovrà essere diminuito ad una unità in rispetto della sopra citata norma.

Ciò posto, alle condizioni di cui alla presente nota e di quella, sopra citata, del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP, si ritiene che le ipotesi di accordo in esame possano avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Cons. Valerio Talamo)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata n. 75323-74773-70178 del 2026
Allegati:
Risposta a Nota n. DFP 23579 del 08/04/2026

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: ENAC - Ipotesi di accordo di ripartizione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'anno 2025 per personale dirigente, professionista di prima e seconda qualifica professionale, tecnico-amministrativo e ispettori specialisti.

Con la nota in epigrafe codesto Dipartimento ha trasmesso le ipotesi di accordo in oggetto, sottoscritte in data 27 gennaio 2026, ai fini della certificazione prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le suddette ipotesi sono corredate dalle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria generale dello Stato e dall'Allegato 2 al verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 3 del 23 marzo 2026, relativo al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi del comma 1 del citato articolo 40-*bis*.

L'ENAC, in linea con quanto previsto nel Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027, ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 832, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), procedendo all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio dei dirigenti, dei professionisti di I qualifica e del personale tecnico-amministrativo/ispettori specialisti per importi lordo dipendente pari, rispettivamente, a euro 186.610,17, euro 293.587,17 ed euro 375.112,52. Nel citato Piano è stata contestualmente operata la riduzione strutturale della

dotazione organica per un importo complessivo pari a euro 855.309,86 lordo dipendente (euro 1.134.996,19 lordo amministrazione), in linea con le indicazioni contenute nella Circolare RGS n. 8 del 7 aprile 2025.

Al riguardo, verificato che i predetti incrementi avvengono nel rispetto del limite del 10% degli importi dei fondi certificati per l'anno 2016 per ciascuna delle citate categorie di personale e che con nota prot. MEF/RGS n. 190565 del 29 luglio 2025 è stata acquisita la prescritta asseverazione da parte del Collegio dei revisori (Allegato 1 al Verbale n. 10 del 7 luglio 2025), non si hanno osservazioni da formulare.

Nel merito di ciascuna ipotesi, si rappresenta quanto segue.

Ipotesi di accordo per la ripartizione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti

Per l'anno 2025, l'organo di controllo ha certificato una disponibilità nel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato pari a euro 3.885.780,09, che risulta superiore rispetto al Fondo dell'anno precedente in relazione agli incrementi previsti dal CCNL Area funzioni centrali 2022-2024, pari al 2,23% e allo 0,22% del monte salari 2021, nonché all'incremento operato ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della legge di bilancio 2025 (citato in premessa).

In merito all'articolo 2 dell'ipotesi di accordo, che disciplina, tra l'altro, la destinazione delle risorse incrementalі di cui all'articolo 43, comma 1, del citato CCNL, si ritiene necessario eliminare in sede di sottoscrizione definitiva l'ultimo periodo del quinto capoverso, secondo cui *“la quota relativa all'anno 2024, pari a € 78.691,25, disponibile una tantum per la contrattazione, viene destinata alla retribuzione di risultato”*. Ciò in quanto le predette risorse vanno destinate, ai sensi del comma 2 della richiamata disposizione contrattuale, anche all'incremento della retribuzione di posizione di parte fissa, anch'esso previsto a decorrere dal 2024. Conseguentemente, va aggiornata la ripartizione delle risorse del Fondo tra retribuzione di posizione e di risultato.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei revisori ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Ipotesi di accordo per la ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di I qualifica

Per l'anno 2025, l'organo di controllo ha certificato una disponibilità nel Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di I qualifica pari a euro 6.619.666,45, che risulta superiore rispetto al Fondo dell'anno precedente in relazione al costo a regime derivante dalle assunzioni effettuate nel 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 1004, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), agli incrementi contrattuali previsti dal CCNL Area funzioni centrali 2022-2024 (1,41% e 0,22% del monte salari 2021), nonché all'ulteriore incremento operato ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della legge di bilancio 2025 (citato in premessa).

L'ipotesi di accordo, all'articolo 2, comma 10, lettera f), prevede che l'importo di euro 122.360 sia destinato alle progressioni economiche orizzontali (PEO) relative all'anno 2025, disponendo al successivo articolo 3 che le stesse siano attribuite nel rispetto del limite massimo del 50% del personale in possesso dei requisiti di partecipazione.

Alla lettera g) del citato comma 10 dell'articolo 2, si prevede che l'importo pari a euro 1.573.014,45, destinato alla retribuzione di risultato, sia ripartito in coerenza con il vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance dell'ENAC, nel rispetto delle percentuali di differenziazione del premio individuale previste ai commi 3 e 5 dell'articolo 15 del CCNL.

Al riguardo, anche considerato che il Collegio dei revisori ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso.

Ipotesi di accordo per la ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di II qualifica

Per l'anno 2025, l'organo di controllo ha certificato una disponibilità nel Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di seconda qualifica professionale pari a euro 603.682,56, che risulta superiore rispetto al Fondo dell'anno precedente in relazione agli incrementi contrattuali previsti dal CCNL Comparto funzioni centrali 2022-2024, pari allo 0,75% e allo 0,22% del monte salari 2021.

In merito all'articolo 2, comma 5, lettera f) dell'ipotesi di accordo, relativo alla ripartizione della retribuzione di risultato tra i trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e quelli connessi alla performance individuale, si raccomanda in sede di sottoscrizione definitiva di aggiornare i riferimenti contrattuali a quelli attualmente vigenti, indicando l'articolo 33, comma 2, del citato CCNL, in luogo dell'articolo 77, comma 2, del precedente CCNL 2016-2018.

Si raccomanda di modificare la tabella a pagina 4 della relazione illustrativa, allineando i riferimenti contrattuali del sistema indennitario (indennità professionale, altre indennità, indennità di rischio e disagio, indennità di posizione) a quelli correttamente indicati all'articolo 2, comma 5, lettere da *b)* a *e)* dell'ipotesi di accordo.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei revisori ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Ipotesi di accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate del personale tecnico amministrativo operativo e ispettori specialisti

Per l'anno 2025, l'organo di controllo ha certificato una disponibilità nel Fondo risorse decentrate pari a euro 9.119.796,45, che risulta superiore rispetto al Fondo dell'anno precedente in relazione a quanto segue:

- a) all'incremento, a regime per l'anno 2024 e pro-quota per l'anno 2025, relativo alle assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1004, della legge bilancio 2021;
- b) all'imputazione a carico del Fondo della quota di risorse necessaria a sostenere integralmente l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, del CCNL 2019-2021 (per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del medesimo CCNL;
- c) agli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 2022-2024, pari all'1,08% e allo 0,22% del monte salari 2021;
- d) all'ulteriore incremento operato ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della legge di bilancio 2025 (citato in premessa).

In merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 12, lettera *j)*, dell'ipotesi di accordo, relativa alla ripartizione della produttività del personale tra performance organizzativa e individuale, si rappresenta che il richiamo all'articolo 77, comma 2, lettera *b)* del CCNL 2016-2018 non pare conferente. Tale disposizione – tra l'altro sostituita dall'articolo 33, comma 2, del CCNL 2022-2024 – disciplina gli utilizzi delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa e non la maggiorazione del premio individuale, che resta, invece, normata dall'articolo 78 del CCNL 2016-2018.

Conseguentemente, ai fini di una migliore rispondenza al dettato contrattuale, si ritiene necessario riformulare il secondo e il terzo capoverso come segue:

“Nel rispetto dei principi di cui all’art. 78 del CCNL Funzioni Centrali 20126-2018, ai dipendenti che conseguono la valutazione con il punteggio massimo pari a 10, sulla base di quanto definito dal vigente sistema di valutazione della performance, Edizione 9 – anno 2025, è attribuita una maggiorazione del premio individuale nella misura del 30% del ~~valore. Detta maggiorazione di cui all’art. 77, comma 2), lettera b) del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, è determinata sul~~ valore medio pro-capite del premio attribuito a tutto il personale valutato positivamente.”

L’ipotesi prevede, alla lettera *k*) del citato comma 12, di destinare un importo pari a euro 210.000 alle progressioni economiche orizzontali di cui all’articolo 14 del CCNL 2019-2021 nel limite del 50% del personale avente titolo a partecipare alle selezioni, disciplinando i relativi criteri di attribuzione (articolo 2) e prevedendo che la decorrenza “*non potrà in ogni caso essere antecedente al 1° gennaio dell’anno di approvazione delle relative graduatorie e della sottoscrizione definitiva della presente ipotesi*” (articolo 3).

Al riguardo, preliminarmente, si raccomanda di aggiornare, in sede di sottoscrizione definitiva, il riferimento contrattuale citando l’articolo 16 del CCNL comparto funzioni centrali 2022-2024, in luogo dell’articolo 14 del CCNL relativo al 2019-2021, in coerenza con quanto effettuato agli articoli 2 e 3.

Nel rinviare alle valutazioni di codesto Dipartimento in merito al rispetto del principio di selettività sancito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009 con riferimento all’area degli operatori, si rende necessario allineare il costo complessivo delle progressioni indicato nell’ipotesi di accordo in euro 210.000, a quello quantificato nella Tabella 8 della relazione illustrativa pari a euro 210.150.

In merito alla decorrenza indicata all’articolo 3, posto che, a seguito dell’entrata in vigore della Sequenza contrattuale sottoscritta in data 16 giugno 2025 anche a ENAC si applica, a decorrere dal 1° ottobre 2025, il nuovo sistema di classificazione e la disciplina delle progressioni orizzontali previsti per il comparto funzioni centrali, si ritiene che al comma 2 del citato articolo vada espunto il riferimento all’*“anno di approvazione delle relative graduatorie”*, mantenendo unicamente il riferimento all’anno di sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo, in linea con quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, del CCNL comparto funzioni centrali 2022-2024 .

Si segnala un refuso all'articolo 1, comma 12, lettera *f*), in quanto l'importo di euro 2.438.038,00 complessivamente destinato al sistema indennitario è dato dalla somma delle lettere *d*), *e*) e *f*) e non anche della lettera *c*) relativa ai differenziali stipendiali, che conseguentemente va espunta.

Infine, al quinto capoverso di pagina 6 della relazione illustrativa, va aggiornato il riferimento contrattuale relativo all'indennità di turno, in quanto l'articolo 19 del CCNL 2016-2018 è stato disapplicato e sostituito dall'articolo 20 del CCNL 2022-2024.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei revisori ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, condizionatamente alle modifiche innanzi riportate.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente